Conservatorio di Musica "Antonio Vivaldi"
Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale
Via Parma, 1 – 15121 Alessandria
www.conservatoriovivaldi.it

REGOLAMENTO DIDATTICO

Indice

Art.1 *Generalità*
Art. 2. *Definizioni*
Art. 3. *Organismi responsabili delle strutture didattiche*
Art. 4. *Titoli di studio e offerta formativa*
Art. 5 *Ammissione ai corsi di studio*
Art. 6. *Tasse di iscrizione*
Art. 7. *Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale*
Art. 8. *Ordinamento e regolamento dei corsi di studio*
Art. 9. *Crediti formativi accademici*
Art. 10. *Esami e altre forme di verifica del profitto. Esame finale.*
Art. 11. *Obblighi di frequenza – esoneri*
Art. 12. *Propedeuticità e sbarramenti*
Art. 13. *Fuori corso e ripetenza*
Art. 14. *Piani di studio individuali, Offerta formativa – Attribuzione dei CFA*
Art. 15. *Soppressione di corsi*
Art. 16. *Corsi di studio ad accesso programmato*
Art. 17. *Sospensione e rinuncia agli studi*
Art. 18. *Orientamento e tutorato*
Art. 19. *Modalità di attribuzione dei compiti didattici*
Art. 20. *Commissioni per gli esami di profitto e per la prova finale*
Art. 21. *Programmazione didattica*
Art. 22. *Verifica e valutazione delle attività didattiche*
Art. 23. *Lingua comunitaria*
Art. 24. *Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado o livello*
Art. 25. *Trasferimenti*
Art. 26. *Passaggi di corso e prosecuzione degli studi*
Art. 27. *Periodi di studio effettuati presso altri istituti italiani o esteri*
Art. 28. *Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero*
Art. 29. *Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti*
Art. 30. *Iscrizione a insegnamenti singoli*
Art. 31. *Didattica multimediale a distanza*
Art. 32. *Attività formative propedeutiche*
Art. 33. *Corsi di formazione permanente e ricorrente*
Art. 34. *Modifiche al regolamento*
Art. 35. *Ordinamento previgente*
Art. 36. *Opzione per i nuovi ordinamenti*
Art. 37. *Fonti normative pertinenti il Regolamento*
Art. 38. *Entrata in vigore*
Art. 39. *Corsi di dottorato*

Art. 1.
Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto dell'ISSM "Conservatorio "Vivaldi" di Alessandria (in seguito Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio dello stesso.
2. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti formativi accademici (di seguito CFA).

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) Aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali.

b) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, ai corsi finalizzati alla formazione musicale preaccademica di base, alle attività di studio individuale, di gruppo e di autoapprendimento.

c) Campo disciplinare: ciascuno degli insegnamenti afferenti al settore artistico-disciplinare.

d) Corsi di formazione musicale preaccademica di base (di seguito CdFMB): tutte le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze (programmate anche in convenzione con altre Istituzioni di accertata validità), competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione.

e) Corsi di studio: i Corsi di Diploma accademico di Primo livello, i Corsi di Diploma accademico di Secondo livello, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di perfezionamento o Master, i Corsi di formazione alla ricerca.

f) Credito formativo accademico (CFA): la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

g) Curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo.

h) Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare.

i) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti.

l) Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio.

m) Offerta formativa: l'insieme dei corsi e delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati nel Conservatorio.

n) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline, degli insegnamenti e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano.

o) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio.

p) Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per affinità.

q) Settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di campi disciplinari riconducibili alla medesima declaratoria.

r) Struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

Art. 3.
Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento delle stesse.
2. Il Conservatorio attiva i Dipartimenti e le Scuole secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento. Ai sette Dipartimenti si affianca il Coordinamento dei Corsi Collettivi e Complementari.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad

ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole (come nel caso del Coordinamento citato nel precedente comma 2).

Art. 4.

Titoli di studio e offerta formativa

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
a) Diploma accademico di Primo livello, conseguito al termine del corso di Diploma accademico di Primo livello.
b) Diploma accademico di Secondo livello, conseguito al termine del corso di Diploma accademico di Secondo livello.
c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione.
d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di Secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento.
e) Diploma accademico di formazione alla ricerca,di durata non inferiore ad anni tre, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale.
2. I corsi accademici di specializzazione possono essere attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio prevede ulteriori attività formative, come i corsi di Formazione Musicale di Base (CdFMB) previsti dalla legge di riforma. Tali corsi sono disciplinati da appositi regolamenti. Il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono autorizzare l'attivazione di ulteriori attività formative, come quelle previste dall'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 5.

Ammissione ai corsi di studio

1. Ai sensi della normativa vigente, per accedere ai corsi di primo livello sono richiesti:
a. il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente) o, in deroga al presente comma, quanto stabilito al comma 2;
b. il superamento delle apposite prove d'ingresso tese all'accertamento del possesso delle competenze stabilite per ogni corso ed allegate ai rispettivi piani di studio;
c. la presentazione del curricolo individuale di studi, e dell'eventuale attività

artistico/professionale svolta, con l'allegata relativa documentazione autocertificata.
2. Possono essere ammessi ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorchè privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. In questo caso gli studenti sono tenuti a produrre annualmente un'autocertificazione di iscrizione a una scuola secondaria superiore, pena il congelamento del percorso formativo svolto e dei CFA acquisiti (D.P.R. 212/8 luglio 2005, art. 7 c. 3)**.**
3. Ai sensi della normativa vigente, per accedere ai corsi di 2° livello sono richiesti:
a. il possesso di un diploma accademico di 1° livello, o di titolo equivalente (o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente), congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria, ovvero il possesso di un diploma di laurea di 1° livello o di titolo equipollente;
b. il superamento delle apposite prove d'ingresso tese all'accertamento del possesso delle competenze stabilite per ogni corso e volte all'individuazione/quantificazione di eventuali debiti formativi ;
c. la presentazione del curriculum individuale di studi, e dell'eventuale attività artistico/professionale svolta, con l'allegata relativa documentazione auto certificata.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, lettera a) possono presentare domanda di ammissione e sostenere relative prove e aver diritto alla preiscrizione ai corsi sperimentali di secondo livello studenti privi del diploma di Primo Livello, o di titolo equivalente (o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente), purché conseguano il titolo entro l'ultima sessione di esami dell'anno accademico precedente la richiesta di iscrizione.
L'iscrizione al corso di secondo livello decade qualora le condizioni richieste non vengano soddisfatte entro i termini indicati. Le tasse di iscrizione dovranno essere regolarizzate entro le scadenze indicate dalla Segreteria.
5. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dal Conservatorio, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali vigenti.
6. Le prove di accesso ai corsi di I e II livello prevedono una valutazione al seguito della quale viene attribuito un punteggio di merito che dà luogo ad una graduatoria di idoneità, anche sulla base dell'eventuale attribuzione di debiti formativi secondo criteri stabiliti dal Consiglio Accademico.
Eventuali debiti formativi dovranno essere colmati, entro il termine previsto dai singoli regolamenti, nel rispetto di specifiche propedeuticità.
In ogni caso il mancato assolvimento dei debiti formativi non consente di accedere alle prove per il conseguimento del titolo di laurea.
7. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di Diploma accademico di Primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato come requisito necessario il diploma accademico di secondo livello o la laurea magistrale.
8. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di Diploma Accademico di Secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di

studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
9. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di Diploma Accademico di Primo livello o di laurea, oppure del diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del Diploma accademico di Secondo livello o della laurea magistrale.
10. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
11. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 6.
Tasse di iscrizione

1. Le tasse da corrispondere all'atto dell'iscrizione, a seguito del superamento dell'esame di ammissione, fino a nuove disposizioni ministeriali, sono quelle determinate dall'organo di gestione, fatta salva – allorché prevista - l'applicazione della normativa relativa al diritto allo studio. Per gli studenti temporaneamente privi del titolo, si veda quanto previsto dal precedente art. 5 comma 4 (preiscrizione).
2. Gli studenti fuori corso (v. successivo art. 12) sono tenuti al pagamento delle tasse d'iscrizione fino al termine della maturazione di tutti i CFA previsti dal piano di studi, con esclusione di quelli relativi all'esame di diploma.
3. Agli studenti che non avessero sostenuto l'esame di laurea entro le prime tre sessioni utili garantite per ogni anno accademico (autunnale, invernale ed estiva) e che abbiano concluso tutti gli esami del corso, è richiesto il pagamento del 50% della tassa se chiederanno di sostenere l'esame di laurea nella prima sessione dell'anno accademico successivo, l'80% se nella seconda sessione, il 100% se nella terza sessione. Per gli anni successivi al primo anno "fuori corso" la tassa d'iscrizione deve essere pagata per intero.

Art. 7.
Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale

1. Per conseguire il Diploma accademico di Primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA.
Per conseguire il Diploma accademico di Secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 CFA.
Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFA.
Per conseguire il diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di

studio determinano il numero minimo di CFA da acquisire, comunque non inferiori a 120.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi, la durata dei corsi accademici di primo livello è di norma di tre anni; la durata dei corsi accademici di secondo livello è di due anni dopo il diploma di primo livello. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno degli studi.
3. Nel caso di studenti in possesso di spiccate capacità e attitudini, la durata dei corsi di studio di primo e secondo livello può essere ridotta: tale riduzione non può superare un semestre. Per accedere alla prova finale, lo studente dovrà comunque essere in possesso di tutti i CFA previsti dall'ordinamento didattico del corso.
4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato a tempo pieno. Il passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello a tempo parziale deve comunque essere richiesto dallo studente al Direttore che appositamente sente la struttura didattica competente, la quale relazionerà sugli anni di iscrizione e la carriera svolta. Il Consiglio Accademico delibera in merito.

Art. 8.

Ordinamento e regolamento dei corsi di studio

1. Ogni corso di diploma viene identificato con apposita denominazione da cui prende il nome il titolo finale, e prevede un proprio ordinamento didattico e un piano di studi che vengono approvati dal consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore.
2. Il piano di studi deve indicare:
a. l'articolazione generale dei corsi in discipline;
b. la quantificazione di ciascuna attività formativa in ore di lezione, le modalità di svolgimento delle stesse (individuali, di gruppo, collettive, di laboratorio) e la relativa corrispondenza in CFA;
c. le prove previste per l'accertamento delle competenze necessarie in ingresso e l'eventuale sistema d'integrazione delle competenze (debiti formativi, attività formative propedeutiche ecc.) mediante appositi corsi o moduli;
d. il tipo di prove di valutazione previste per ciascun corso/modulo;
e. le forme e i modi delle prove finali previste per l'esame di diploma.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il Diploma accademico di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di studio per il Diploma accademico di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi.
4. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento didattico e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.
5. Concorrono a formare il piano di studi dei Trienni di Primo Livello di ogni indirizzo:
a. le discipline obbligatorie della formazione di base;
b. le discipline caratterizzanti;
c. le discipline integrative o affini;

d. le discipline ulteriori;
e. le attività a scelta dello studente entro l'offerta formativa annuale pianificata dall'istituzione, o altre attività svolte anche esternamente comunque riconosciute valide al fine dell'acquisizione dei crediti previsti;
f. le discipline relative alla conoscenza della lingua straniera e la prova finale.
6. Concorrono a formare il piano di studi dei Bienni di Secondo Livello di ogni indirizzo:
a. le discipline obbligatorie della formazione di base;
b. le discipline caratterizzanti;
c. le discipline integrative e affini;
d. le attività a scelta dello studente entro l'offerta formativa annuale pianificata dall'istituzione, o altre attività svolte anche esternamente comunque riconosciute valide al fine dell'acquisizione dei crediti previsti;
e. la prova finale.
7. I Dipartimenti provvedono annualmente a verificare e, se necessario, aggiornare, integrare e modificare tutti i documenti utili per la funzionalità dei corsi: i piani di studio con le relative discipline e i relativi insegnamenti, i requisiti di ammissione, i programmi di studi e d'esame.

Art. 9.

Crediti formativi accademici

1. I CFA vengono computati nella misura di 1 credito per ogni 25 ore di 'lavoro formativo' come previsto dal Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987CF. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti, corrispondenti a 1500 ore di impegno globale tra frequenza e studio.
2. Il CFA viene acquisito mediante:
a) il superamento positivo delle prove di valutazione stabilite per ciascun corso o modulo.
b) la valutazione delle attività artistiche e didattiche svolte sia all'interno che all'esterno del Conservatorio. L'allievo ha facoltà di richiedere per iscritto il riconoscimento CFA allegando, all'atto dell'iscrizione, o secondo le scadenze stabilite dal Consiglio Accademico, la propria documentazione che verrà valutata da apposita commissione dipartimentale.
3.) Non è previsto il riconoscimento crediti per l'area caratterizzante. Fanno eccezione le richieste di riconoscimento CFA in caso di trasferimento tra istituzione di pari livello e previo accertamento della congruenza tra i programmi di studio.
4. Possono contribuire al riconoscimento di CFA, previa attestazione, le seguenti attività:
a) Discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
b) Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme del Conservatorio, e partecipazione a produzioni, spettacoli, concerti, saggi e attività di tirocinio sempre organizzati dall'Istituzione oltre agli obblighi previsti nel piano di

studio;
c) Attività musicale esterna;
d) Positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari esterni ecc.

Art. 10.

Esami e altre forme di verifica del profitto. Esame finale.

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in stretta relazione con l'attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle competenze previste.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.
11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei

suoi componenti sul libretto dello studente.
12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. Gli esami sostenuti nel periodo dal 01 novembre al 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.
14. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
15. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i CFA previsti dal piano di studi.
16. L'esame finale è di norma costituito da una prova inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
17. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodiecidecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
18. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" (in presenza di lode assegnata) o altre forme di riconoscimento accademico.
19. Lo svolgimento delle prove finali di Diploma accademico di Primo e di Secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
20. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 11.

Obblighi di frequenza – esoneri

1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto previsti dal piano di studi (e conseguente acquisizione dei CFA), salvo diversa specificazione per ciascuna disciplina e quanto previsto al successivo punto 4, allo studente è fatto obbligo della frequenza di almeno l'80% delle ore stabilite per ciascun corso o modulo (DPR 212, art. 10, comma I).
2. Dietro specifica, motivata e documentata richiesta dello studente, è ammesso l'esonero parziale o totale dalla frequenza delle lezioni. La richiesta deve essere presentata (utilizzando apposito prestampato) almeno due settimane prima dell'inizio del corso al docente interessato. L'esonero parziale o totale sarà comunque accettato per documentati motivi di lavoro (delibera del Consiglio Accademico del 20 luglio 2009). In tutti i casi, lo studente riceve la risposta, sia essa positiva o negativa, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta. La non concessione dell'esonero deve essere motivata per iscritto dal docente. In assenza di risposta oltre il termine indicato, il Direttore esamina le

richieste inevase, con l'eventuale ausilio di una commissione dallo stesso nominata, esprimendosi definitivamente nel merito. Il Direttore ha comunque facoltà di decidere nel merito di eventuali controversie. Il docente avrà cura di concordare con gli studenti ai quali sia stato concesso l'esonero l'eventuale integrazione del programma. L'esame finale resta obbligatorio.

Art. 12.

Propedeuticità e sbarramenti

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o insegnamenti o altra attività formativa.
2. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza della commissione in sede di esame di profitto.
3. I regolamenti dei singoli corsi possono prevedere, nel caso di insegnamenti divisi in più annualità, la frequenza di moduli successivi al primo anche se lo studente non ha ancora superato l'esame o la forma di verifica previsti per le annualità precedenti. Non è tuttavia possibile sostenere esami se le verifiche precedenti non sono superate.
4. Il mancato assolvimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) entro i termini previsti dai singoli regolamenti costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art.13

Fuori corso e ripetenza

1. La ripetizione della frequenza ad una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso, secondo le modalità definite con specifici regolamenti e solo nel caso di discipline collettive. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti ai successivi commi 3 e 4.
3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, come risulta prevista all'art. 14 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.
4. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.

Art. 14.

Piani di studio individuali, Offerta formativa – Attribuzione dei CFA

1. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
2. Il piano di studio è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei

criteri definiti dal Consiglio Accademico.
3. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce CFA, comunque non oltre il 30% di quelle previste dal corso in cui lo studente è iscritto.
4. Ogni anno il Conservatorio predispone il Piano dell'Offerta formativa e il Vademecum dei docenti e degli studenti: tali documenti raccolgono tutte le informazioni utili riguardanti modalità di iscrizione, frequenza, compilazione dei Piani di studio individuali, richieste di esoneri e riconoscimento CFA e ogni altra indicazione ritenuta utile.
5. Ogni anno accademico, entro le scadenze stabilite dal Consiglio Accademico, lo studente consegna in Segreteria didattica:

- le eventuali domande di riconoscimento CFA (compilando apposito prestampato) con la documentazione di supporto;
- l'integrazione curricolare del piano di studi annuale istituzionale o un piano di studi individuale alternativo.

Una Commissione istituita entro ciascun Dipartimento valuterà richieste e piani di studio: l'approvazione e/o le eventuali modifiche saranno comunicate tramite verbale dalla commissione stessa alla Segreteria didattica. Sarà cura dell'allievo prenderne visione e procedere di conseguenza.
6. La verifica delle Attività a scelta dello studente (per i Trienni) e delle Altre attività formative (per i Bienni) svolte dagli studenti al fine dell'attribuzione dei CFA per essere ammessi all'esame conclusivo è effettuata al termine del periodo previsto dal percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso. Lo studente è tenuto a presentare un documento ordinato cronologicamente in cui siano elencate tutte le attività svolte nel periodo degli studi che si ritengano utili per l'attribuzione dei crediti.
Il documento in questione deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa. Il documento e l'elenco devono essere firmati dallo studente.
7. La partecipazione alle attività promosse dal Conservatorio (cfr. Piano dell'Offerta Formativa, precedente comma 4) può essere inserita come previsione entro i Piani di Studio individuali Ogni attività svolta dovrà essere successivamente documentata e copia del programma o della dichiarazione dovrà essere consegnata in Segreteria allievi corredata di richiesta scritta di convalida dell'attribuzione dei CFA preventivati. Nella domanda dovranno essere chiaramente specificati l'a.a. e l'annualità di corso di riferimento.
8. Eventuali ulteriori attività svolte durante il corso dell'anno dopo l'approvazione del Piano di studi saranno valutate negli anni accademici successivi.
9.Nel caso in cui un corso previsto e inserito da uno studente nei piani di studio non venga attivato, i crediti relativi potranno essere assicurati dalla partecipazione ad altre attività. La sostituzione dovrà essere concordata con il referente del corso.

Art. 15.

Soppressione di corsi

1. Il Consiglio Accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e, nel caso, ne propone al Consiglio di amministrazione la disattivazione.
2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei CFA fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 16.

Corsi di studio ad accesso programmato

1.Gli eventuali limiti numerici di studenti ammessi ai corsi di studio sono programmati dal Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione, può consentire il superamento di tali limiti.
2. Le prove di ammissione si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, nel rispetto delle disposizioni del Consiglio Accademico.
3. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.
4. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.

Art. 17.

Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di reiscriversi al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di Primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di Secondo livello. La reiscrizione è condizionata dalle verifiche dei CFA acquisiti, dall'effettiva disponibilità del posto e dall'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa attraverso il pagamento degli anni di sospensione maturati fino all'atto dell'iscrizione secondo quanto previsto dal seguente comma 3.
2. Lo studente, con richiesta scritta e per motivazioni valide e documentate, può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici. La sospensione può

essere concessa dal Direttore.
3. Nel periodo di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento degli studi. Conseguentemente alla rinuncia, e solo previa consegna di comunicazione scritta, il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei CFA conseguiti fino al momento della rinuncia. In caso di richiesta di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei CFA acquisiti è operato dalla competente struttura didattica, previa verifica della loro non obsolescenza.
5. Lo studente intenzionato a riprendere e proseguire la carriera precedentemente interrotta, può chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti, presentando domanda di ricognizione presso la segreteria didattica. Dovrà versare un contributo fisso per gli anni di mancata iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18.
Orientamento e tutorato

1. Il Conservatorio può promuovere attività di orientamento alla scelta accademica in varie forme. Il Consiglio Accademico esamina ed eventualmente approva le proposte presentate in tal senso dai Dipartimenti o dai singoli docenti.
2. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
3. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse utile per facilitare gli studenti.
4. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili anche attraverso l'attivazione di progetti speciali.

Art. 19.
Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico.
2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina. I docenti interessati presentano la propria disponibilità documentando le proprie competenze, nelle forme e nei tempi indicati dal Consiglio accademico.
3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Tali docenti partecipano alle attività delle

strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 20.

Commissioni per gli esami di profitto e per la prova finale

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di 3 componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione.
3. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.
4. La commissione è presieduta dal direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale, almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo e un esperto esterno. Le commissioni sono costituite con nomina del direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.

Art. 21.

Programmazione didattica

1. L'anno accademico ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, entro il 15 luglio.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
4. Le sessioni d'esame di norma sono tre: estiva, autunnale, invernale. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli. E' però prevista la possibilità, nel caso di moduli svolti e conclusi in anticipo rispetto alle tre sessioni, di fissare il primo appello non prima di una settimana e non oltre un mese dalla fine delle lezioni. Inoltre, in caso di moduli svolti in forma di Laboratorio strumentale che prevedano una prova di verifica in forma di concerto, questa può essere svolta, su autorizzazione della Direzione, in coda all'ultima lezione.
5. Nel caso delle tre sessioni estiva, autunnale e invernali, il Conservatorio rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni. Nel caso delle eccezioni previste dal precedente comma 4, sarà cura dei docenti proporre gli appelli e chiederne autorizzazione alla Direzione.
6. Per ogni anno accademico, il Conservatorio garantisce tre sessioni per lo svolgimento della prova finale.
7. Le prove finali per il conseguimento del Diploma accademico di primo o di Secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono a partire dalla sessione autunnale

(novembre/dicembre).
8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione entro tale data.
9. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

Art. 22.

Verifica e valutazione delle attività didattiche

1. Il Consiglio Accademico provvede a stabilire i criteri per un periodico monitoraggio dei corsi, allo scopo di verificare l'efficacia, la funzionalità e la qualità della didattica. A tal fine vengono utilizzate anche le schede di valutazione compilate dagli allievi.
2. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. Le schede di valutazione citate al precedente comma 1 vengono esaminate in un primo momento da una commissione formata dal Direttore, dal Vicedirettore e dal Capo del Dipartimento cui afferisce il corso. I docenti interessati hanno diritto a prendere visione delle schede, fatta salva la garanzia di anonimato per gli studenti. La commissione informerà il Consiglio Accademico, cui è demandata la decisione finale in merito all'assegnazione delle docenze.

Art. 23.

Lingua comunitaria e lingua italiana

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una seconda lingua comunitaria per gli studenti italiani.
2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: eventuali debiti debbono essere compensati nell'arco dell'intero ciclo di studio. In proposito, sono previste verifiche periodiche**.** Il Conservatorio può organizzare, anche in convenzione, corsi di lingua italiana.

Art. 24.

Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado o livello

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni, con altri istituti di pari grado o livello, al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 25.
Trasferimenti

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio.
2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio Accademico.
3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.
4. Le strutture didattiche competenti prevedono eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.
5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 26.
Passaggi di corso e prosecuzione degli studi

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei CFA eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curricolo e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato, sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico.

Art. 27.
Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero

1. Il Conservatorio favorisce la mobilità di studenti tra istituti italiani o esteri di corrispondente grado o livello sulla base di programmi internazionali o di apposite convenzioni.

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (CFA, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3- I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
a) CFA acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
b) Frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) Tirocinio e altre attività formative.
4. L'eventuale conversione dei voti, secondo il sistema italiano, è effettuata sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio Accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica competente determina il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

Art. 28.

Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

1. Sulla base delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la struttura didattica competente.

Art. 29.

Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
a) Le modalità di svolgimento dell'attività didattica.
b) I criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei CFA maturati.
c) La composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del

titolo.
d) La lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, per le convenzioni con paesi esteri.
e) Le modalità della verifica del profitto.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 30.
Iscrizione a insegnamenti singoli

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti.
2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio Accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 31.
Didattica multimediale e a distanza

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 32.
Attività formative propedeutiche

1. Il Conservatorio organizza corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di Primo livello e, in fase transitoria, anche di Secondo livello, espressamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio.
2. Al termine dei suddetti corsi propedeutici, il Conservatorio rilascia specifica attestazione.
3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche e le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi sono attribuite alle singole scuole.

Art. 33.
Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. Il Conservatorio può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia, al fine di sviluppare abilità e competenze musicali, favorire la crescita culturale, contribuire all'educazione e alla formazione musicale e concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.
3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.
4. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio prevede ulteriori attività formative, come i corsi di Formazione Musicale di Base (CdFMB) previsti dalla legge di riforma. Tali corsi sono disciplinati da appositi regolamenti. Il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono autorizzare l'attivazione di ulteriori attività formative. Può altresì promuovere ed organizzare, per personale docente dei vari gradi e ordini di scuola, specifici corsi di aggiornamento e di formazione in servizio nel campo della didattica musicale.

Art. 34.
Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti, dal Collegio dei docenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

Art. 35.
Ordinamento previgente

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di relative indicazioni ministeriali. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 36.
Opzione per i nuovi ordinamenti

1. E' garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, in

possesso dei requisiti richiesti, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio Accademico.
Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di CFA l'ordinamento previgente.

Art. 37.
Fonti normative pertinenti il Regolamento

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto:
a) Della legge 21 dicembre 1999, n. 508 come integrata e modificata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
b) Dei Decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e 8 luglio 2005, n. 212;
c) Dello Statuto del Conservatorio **"**A. Vivaldi" di Alessandria, approvato con Decreto Direttoriale del MIUR – AFAM n. 511 del 20.12. 2005.
d) DM 22 gennaio 2008. N. 483.

Art. 38.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'istituto.
2. Le modalità di adeguamento al presente regolamento dei corsi di studio sono stabiliti dal Consiglio Accademico.
3. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

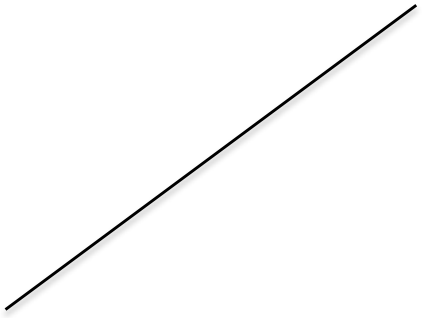

Art. 39.
Corsi di dottorato

1 Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.
Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

2 Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.
Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.
Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

3 Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.
A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.
I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

4 Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).
Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con

soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

5 Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi (per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 1 dottorando) che partecipano (che partecipa) alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.